

proposta di legge n. 67

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini, Biancani

presentata in data 27 maggio 2016

INTERVENTI DI ECONOMIA SOLIDALE, LOTTA AGLI SPRECHI E
PRIME AZIONI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Signori Consiglieri,

l'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco rappresentano sempre più una necessità e quindi, una sfida in una Regione come la nostra attenta al bene comune.

Questa proposta di legge nasce dalla necessità di porre la dovuta attenzione nei confronti delle eccedenze di ogni tipo con particolare riferimento a quelle alimentari e ai farmaci validi non scaduti. Su questi temi, infatti, l'attenzione del consumatore e la sensibilità dei media sono in costante aumento a seguito della maggior conoscenza del fenomeno e dei suoi impatti che sono, non solo economici, ma anche etici ed ambientali. Non solo, i dati preoccupanti sull'aumento della povertà, sulla cattiva alimentazione e sulla rinuncia a curarsi per motivi economici sollecitano a riconsiderare i modelli di consumo e a facilitare la transizione verso l'economia circolare, un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema.

La FAO stima che nel mondo gli sprechi alimentari si attestino in 1,3 miliardi di tonnellate all'anno, considerando l'intera filiera produttiva (dalla produzione e raccolta agricola sino al consumo finale), con circa 1 miliardo di persone che soffre di malnutrizione, ed un numero paragonabile che soffre delle conseguenze dell'eccesso di nutrizione (malattie metaboliche, cardio-circolatorie etc); sono numeri impressionanti, soprattutto se si considera che nel mondo ogni anno sono stimati in 36 milioni i decessi per malnutrizione e in 29 milioni i decessi causati da eccesso di cibo.

Gli sprechi alimentari hanno, oltre al valore economico del cibo sciupato, rilevanti impatti etico-sociali, che derivano dalla coesistenza di fenomeni di spreco rispetto a difficoltà di accesso al cibo, ed ambientali, quali spreco di risorse idriche ed energetiche.

Il Barilla Center for Food and Nutrition riferisce che in Italia, ogni anno, finiscono tra i rifiuti dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per un valore di circa 37 miliardi di euro. Un costo di 450 euro all'anno per famiglia. Cibo che basterebbe a sfamare, secondo la Coldiretti, circa 44 milioni di persone.

Secondo l'Osservatorio sugli sprechi, in Italia si sprecano mediamente, a livello domestico, il 17% dei prodotti ortofrutticoli acquistati, il 15% di pesce, il 28% di pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e il 32% di latticini che significa una perdita di 1.693 euro l'anno per famiglia.

Altro importante obiettivo di questa legge è quello del recupero dei farmaci validi non scaduti.

A causa della crisi economica il 3,9% degli

italiani ha rinunciato ad acquistare i farmaci necessari mentre, nelle nostre case, sono quotidianamente inutilizzate o sprecate e gettate tonnellate di farmaci ancora validi, una risorsa che può rappresentare un bene prezioso per coloro che non hanno la possibilità economica di accedere alle cure.

Lo spreco di tali quantitativi di farmaci, oltre ad essere una grave perdita economica per il nostro sistema sanitario, comporta importanti conseguenze negative sull'ambiente a causa dello smaltimento di tonnellate di medicinali definiti dalla vigente normativa rifiuti sanitari, soggetti a procedure di raccolta e smaltimento molto rigorose. I farmaci infatti, non possono essere smaltiti in discarica perchè, mischiati agli altri rifiuti, potrebbero dar luogo ad emanazioni tossiche inquinando il percolato (liquido che si accumula sul fondo della discarica) inoltre, la presenza di antibiotici nei rifiuti potrebbe favorire la selezione di ceppi di microbi e virus assai pericolosi. Per questi motivi il d.p.r. 254/2003 stabilisce che i farmaci siano smaltiti in impianti di incenerimento.

Grazie al lavoro del Banco del Farmaco in Italia sono state avviate alcune iniziative per il recupero di farmaci validi non scaduti.

Attualmente le iniziative sono partite nel comune di Roma, a Milano e provincia, a Varese e provincia, Torino e provincia, Mantova, Rimini e Provincia, Monza e Brianza, Verona. La nostra regione vede coinvolto il Comune di Macerata con 3 farmacie.

I dati risultanti dall'attivazione di queste iniziative sono molto confortanti. Il progetto, iniziato in via sperimentale nella seconda metà dell'anno 2013 (18.804 confezioni raccolte) è sensibilmente cresciuto nel corso del 2014 (53.341 confezioni raccolte) e decisamente migliorato nel corso del 2015 dove nel solo primo semestre sono state raccolte 49.390 confezioni di farmaci validi non scaduti.

Questa legge vuole pertanto sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore affinché sia favorita la riduzione degli sprechi sia a fini sociali, sia per la minor produzione dei rifiuti.

La prevenzione della produzione dei rifiuti, è infatti, tra le misure previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 128 del 14 aprile 2015, che contiene il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Il presente progetto di legge si compone di dieci articoli:

- l'articolo 1 stabilisce le finalità della legge che consiste nella lotta agli sprechi, nella tutela delle fasce più deboli della popolazione pro-

- muovendo l'attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale, nonché nella valorizzazione, attraverso la promozione di specifici protocolli d'intesa, dei lavoratori che fruiscono di strumenti a sostegno del reddito o sottoposti a procedure di mobilità;
- l'articolo 2 individua alcuni interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare;
 - l'articolo 3 fornisce la definizione di eccedenze alimentari e non alimentari;
 - l'articolo 4 favorisce il recupero di farmaci validi non scaduti;
 - l'articolo 5 individua i soggetti attuatori di cui si avvale la regione Marche per l'attuazione della presente legge;
 - l'articolo 6 stabilisce le modalità di adozione del programma annuale degli interventi;
 - l'articolo 7 individua la copertura finanziaria della legge che per il primo anno di attuazione, anno 2017, prevede una copertura tramite il capitolo di spesa "a sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani" di importo pari a 100.000,00 euro;
 - l'articolo 8 prevede che la Giunta regionale, dopo aver stabilito le modalità di raccolta ed elaborazione dati, presenti al Consiglio regionale, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, sui progetti e sugli interventi previsti nell'articolo 2 e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione;
 - l'articolo 9 abroga la legge regionale 3 dicembre 2012, n. 39 "Promozione delle attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà ed il disagio sociale" perché meno organica della presente legge e perché l'individuazione di capitoli del terzo settore per il finanziamento della legge ne rendono, di fatto, impossibile il finanziamento. La presente legge trova infatti copertura finanziaria nei capitoli dell'ambiente destinati alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - l'articolo 10 dispone la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nel rispetto dei principi dell'articolo 4 dello Statuto e in armonia con i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto: "come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE", promuove la realizzazione di interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi alimentari e non alimentari, con l'obiettivo di diffondere un nuovo modello di sviluppo basato su una economia circolare e solidale, in particolare a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione:

- a) favorisce il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale;
- b) contribuisce alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti;
- c) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, al Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 14 aprile 2015, n. 128, ed al relativo Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- d) promuove attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto di questa legge;
- e) promuove la conclusione degli accordi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in materia di svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio delle comunità territoriali di appartenenza da parte di lavoratori che fruiscono di strumenti a sostegno del reddito nonché sottoposti a procedure di mobilità.

Art. 2
(Contrasto allo spreco alimentare)

1. Al fine di concorrere alla riduzione dello spreco alimentare, la Regione:

- a) nell'ambito delle regole di aggiudicazione

- contenute nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;
- b) fornisce indirizzi agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscono un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;
 - c) favorisce accordi con l'Associazione nazionale Pro-Loco Italia (UNPLI), ed altri organismi analoghi, al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre regionali;
 - d) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati, a partire dalle mense del circuito CARITAS presenti sul territorio regionale;
 - e) promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee.

Art. 3

(Definizione di eccedenze alimentari e non alimentari)

1. Sono definite eccedenze alimentari gli alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, comunque:

- a) i prodotti agro-alimentari invenduti del circuito alimentare;
- b) i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi simili, e perfettamente commestibili;

c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli e farmaci.

Art. 4

(Recupero di farmaci non scaduti)

1. Al fine di favorire il recupero di farmaci non scaduti per combattere la povertà sanitaria, la Regione promuove appositi protocolli di intesa tra enti locali, associazioni di categoria del settore farmaceutico, Fondazione Banco farmaceutico, Ordine dei farmacisti, aziende sanitarie, associazioni di volontariato.

Art. 5

(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità di questa legge, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:

- a) gli enti locali, singoli o associati;
- b) le organizzazioni di volontariato;
- c) le associazioni di promozione sociale iscritte all'albo regionale;
- d) le cooperative sociali;
- e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del d.lgs. 460/1997 operanti a livello regionale;
- f) le fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

2. Le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari sono svolte nel rispetto delle procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti. I soggetti che svolgono tali attività sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi, secondo quanto previsto dalla legge 25 giugno 2003 n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).

3. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti di cui all'articolo 2 devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

4. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società ed istituzioni scolastiche, iniziative di educazione e formazione in relazione ai principi ed alle finalità di questa legge.

Art. 6

(Programma annuale degli interventi)

1. Per le finalità stabilite da questa legge, la Giunta regionale adotta entro il 30 novembre dell'anno precedente, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:

- a) le linee di attività che si intende promuovere per l'anno di riferimento;
- b) le modalità attuative;
- c) le risorse disponibili.

2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e di aiuti di Stato.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2016 questa legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per il biennio 2017/2018 gli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge sono stimati in euro 100.000,00 per ciascun anno e trovano copertura nell'ambito dell'apposito stanziamento della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 03 "Rifiuti" del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018.

3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente, all'Assemblea legislativa regionale, una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 6, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto;

- b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
- c) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- d) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione degli interventi.

Art. 9

(Abrogazione)

1. La legge regionale 3 dicembre 2012, n. 39 (Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari) è abrogata.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. - Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione di rifiuti

NORMATIVA			ONERE					MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018					
1		Finalità										
	1		Non comporta oneri									
2	2		Non comporta oneri									
		Contrasto allo spreco alimentare										
3	1		Non comporta oneri									
	2	Definizione di eccedenze alimentari e non alimentari	Non comporta oneri									
4	1		Non comporta oneri									
		Recupero di farmaci non scaduti										
5	1		Non comporta oneri									
	2	Soggetti attuatori	Non comporta oneri									
	3		Non comporta oneri									
	4		Non comporta oneri									
6		Programma annuale degli interventi							Risorse già stanziate vedi articolo 7 comma 2	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Missione 09 - Programma 03
	1		corrente	continuativa		100.000,00	100.000,00					
7	2		Non comporta oneri									
		Disposizioni finanziarie										
	1											
8	2											
	3											
9	1		Non comporta oneri									
		Clausola valutativa										
10	1		Non comporta oneri									
		Abrogazioni										
10	1		Non comporta oneri									
		Entrata in vigore										

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA / COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Loretta Lispi)

Loretta Lispi